



**COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI
DELLE TRE VENEZIE**

**PRESENTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI
IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI
EDIZIONE 2019**

28 settembre 2019

notaio Cristiano Casalini

Società Benefit

La fondamentale distinzione tra:


B-Corp società che conservando la propria essenza di for-profit si impegna a mantenere standard di riferimento per i profili di impatto sociale ed ambientale, di responsabilità e trasparenza

Lo status è privatamente riconosciuto da un ente no-profit americano, BLab, a seguito di un percorso di valutazione denominato *Benefict Impact Assessment* (volontaria sottoposizione ad un percorso di valutazione)

Valenza in ambito internazionale - Validità limitata nel tempo (rinnovabile)

Benefit Corporation (Società Benefit) quelle definite da art. 1, commi 376-384, L. 28.12.2015 n. 208 (Legge Stabilità 2016); società in cui per previsione statutaria (oggetto sociale) la società stessa e i suoi amministratori sono legalmente tenuti a finalizzare lo svolgimento dell'attività economica non solo allo scopo di lucro ma anche a *finalità altruistiche* di «beneficio comune»

Società di diritto italiano - Nessun limite temporale



376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

- Lo scopo (tradizionale) della divisione degli utili; lo svolgimento di una attività economica per un fine di lucro quanto meno oggettivo e se società di cui al Titolo V anche soggettivo)
- Il perseguimento del «beneficio comune» (di natura generale) cioè dover operare in modo *responsabile, sostenibile e trasparente* nei confronti di (classi predeterminate legalmente ma in misura tanto ampia da renderle pressoché indefinite) persone, comunità territori a ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (altri portatori di interessi = ai sensi co. 379 lett. b): il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile)
- La promozione anche di almeno una finalità di «beneficio comune» specifica (per «beneficio comune» si intende ai sensi co. 379 lett. a: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376)

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

La tipologia societaria

Dal testo normativo pare ricavarsi non essere stata individuata una tipologia societaria nuova; difatti il legislatore

- ✓ indica le «finalità» perseguite da una società già appartenente ad una tipologia
- ✓ richiama espressamente il «rispetto della relativa disciplina»
- ✓ dispone che il passaggio a SB si attui attraverso «modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società» e non trasformazione

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

L'oggetto sociale: relativamente alle finalità specifiche di beneficio comune il legislatore ha previsto che esse «sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale»; tale speciale contenuto è pure rimarcato nel primo periodo del co. 379 ove si prevede che «fermo restando quanto previsto nel codice civile» la SB «deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire»

La denominazione sociale: mera facoltatività, circostanza che potrebbe determinare difficoltà per i consumatori nel riconoscere le SB dalle società tradizionali

Le modifiche statutarie: il passaggio da società tradizionale a SB quindi non si connota come trasformazione in senso tecnico ma ha luogo attraverso una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto

il che comporta stabilire se l'inclusione di tale previsione, successiva alla costituzione della società, comporti il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci non consenzienti alla modificazione (escluso - per quanto sopra scritto - il recesso per «modificazione del tipo»)

società di persone: la regola dispositiva della unanimità per la modificazione dei patti sociali non porrà di norma un problema di recesso o di tutela del socio dissenziente rispetto alla ipotizzata modificazione. Qualora invece il contratto preveda la sua modificazione a maggioranza si tratterà anzitutto di vedere se lo stesso disciplini cause convenzionali di recesso (potrebbe ad es. prevedere che nel caso di cambiamento dell'oggetto sociale siano legittimati a recedere i soci non consenzienti) e poi comunque se, a prescindere dalla eventuale previsione di un regime convenzionale di recesso, l'acquisto della qualifica di società benefit possa rientrare tra le ipotesi di giusta causa. Se (come ritenuto) nella nozione di giusta causa di cui all'art. 2285 cod. civ. si debbono far rientrare, per analogia, anche le ipotesi di recesso legale previste dal cod. civ. per le società di capitali (artt. 2437, comma 1, e 2473, comma 1, cod. civ.) perlomeno quando ciò determini un'alterazione del rischio economico della società o «delle basi essenziali» della stessa, allora la questione del recesso si porrebbe in queste società così come si pone nelle società di capitali

società di capitali: un ragionamento in astratto ben difficilmente può svolgersi fino alle sue ultime conseguenze; molto dipende dallo specifico tenore della clausola e dunque della concreta modificazione statutaria.

Si tratta in altre parole di valutare, caso da caso, la significatività del cambiamento dell'oggetto sociale; se contraddice lo scopo economico della società (o determina pretese in capo a terzi interessati), se modifica nella sostanza l'attività sociale, se l'introduzione dell'obbligo di perseguire anche il beneficio comune si concretizzi in un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento effettuato dai soci in quella specifica realtà societaria

D'altra parte, almeno per quanto riguarda le s.p.a., sembra che il riconoscimento del diritto di recesso, prima ancora che alla lett. *a*) dell'art. 2437, comma 1, cod. civ., debba ricondursi a una modificazione statutaria concernente «*i diritti di partecipazione*». Infatti, per quanto la disposizione della lett. *g*) dell'art. 2437 cod. civ. si caratterizzi soprattutto per la sua estrema ambiguità e sia dunque suscettibile di interpretazioni quanto mai varie, è più che plausibile che comunque vi rientrino quelle modificazioni che, introducendo nuovi destinatari di benefici provenienti dalla società, finiscano per incidere sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell'attività comune.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

I doveri e le responsabilità degli amministratori

Il bilanciamento delle finalità: relazione diretta tra previsione statutaria e ambito di discrezionalità (tanto più è individuato il beneficio comune e declinato nel dettaglio quanto più gli amministratori saranno vincolati a seguire quelle indicazioni). Ciò farebbe deporre, almeno sul piano pratico, a favore della tesi secondo cui nelle SB il potere degli amministratori è connotato da un maggior grado di discrezionalità rispetto a quello proprio delle società tradizionali

Il soggetto o i soggetti «responsabili» per il perseguimento del beneficio comune: la legge non identifica con precisione né chi debba essere tale soggetto (amministratore, direttore generale, socio, dirigente, consulente esterno) e quali siano i requisiti necessari per ricoprire tale carica, né individua nel dettaglio quali siano i compiti spettanti a tale soggetto

Il c.d. benefit report; valutazione dell'impatto generato, lo standard di valutazione esterno e le aree di valutazione

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376; b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile; c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune; d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Le competenze dell'AGCM

La disciplina e le sanzioni applicabili sono quelle previste in tema di pubblicità ingannevole e di tutela del consumatore, in particolare le disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette.

Allegato 4 (articolo 1, comma 378) STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che; a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato 5 (articolo 1, comma 378) AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

S.A. – SOCIETÀ BENEFIT

S.A. 1 – (SOCIETÀ BENEFIT – NATURA – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)

Le società Benefit di cui all'art. 1 commi da 376 a 384 della L. 28.12.2015 n. 208 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti.

S.A.2 – (SOCIETÀ BENEFIT - OBBLIGO DI INDICARE NELL'OGGETTO SOCIALE LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)

L'obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società Benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società Benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379) attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale.

Ringrazio
della cortese attenzione

c.casalini@veronanotai.it

www.veronanotai.it